

Guido Alpa

UN ATTO DI «FEDE NEL DIRITTO»*

1. È fonte di grande emozione rinvenire tra le carte di un illustre Maestro un testo inedito: è come ritrovare un amico che si credeva scomparso, e un prezioso cimelio che riannoda i rapporti con un passato che si credeva ormai sepolto. Questo saggio che Silvia Calamandrei ha salvato dall'oblio è un documento di grande rilievo. Ciò per tante ragioni. Gli scritti del Maestro sono copiosissimi, come appare all'evidenza avvolgendo con lo sguardo lo scaffale della biblioteca del Consiglio Nazionale Forense in cui campeggia la raccolta di tutte le sue opere: sono monografie, saggi, relazioni, scritti d'occasione¹. Chi li ha frequentati, non solo per ragioni di studio, ma anche per il piacere della lettura - la pagina intelligente, fresca, briosa, talvolta pungente - ne apprezza l'acutezza e la concretezza, lo stile argomentativo, l'eleganza espositiva. Anche qui siamo di fronte ad un saggio di cultura e di tecnica giuridica, ad un vero e proprio cammeo, come tanti ne ha intagliato il Maestro, che arricchisce e impreziosisce la sua opera

* In P. CALAMANDREI, *Fede nel diritto*, a cura di Silvia Calamandrei, Roma, 2008, 45-60 con saggi di Pietro Rescigno e Gustavo Zagrebelsky, e in *L'Avvocatura istituzionale - Documenti, discorsi, rievocazioni dei Presidenti del Consiglio Nazionale Forense (1926-2004)*, a cura di G. Alpa e F. Mesiti, Matera, 2013, 281-291 e in *Il Rinnovamento dell'avvocatura (2004 -2014) Relazioni e interventi di Guido Alpa - Giurisprudenza e pareri del Consiglio*, a cura di F. Mesiti, Matera, 2014, 429-439.

¹ *Opera omnia*, a cura di M. Cappelletti, Napoli, 1966. Il Consiglio Nazionale Forense ha pubblicato anche nella Collana "I discorsi dell'avvocatura" tre saggi di Piero Calamandrei sulla Costituzione: v. *La Costituzione e le leggi per attuarla*, Milano, 2000, con prefazione di E. N. Buccio e introduzione di F. Grande Stevens. È in corso di edizione per i tipi de Il Mulino la ristampa di *Troppi avvocati*, il libro corredato di statistiche che un lungimirante Calamandrei aveva scritto nel 1921.

La figura e l'opera del grande Maestro sono state oggetto di un volume apparso nella collana dei *Quaderni fiorentini*, diretta da P. Grossi: *Piero Calamandrei. Ventidue saggi su un grande maestro*, a cura di P. Barile, Milano, 1990, 556.

letteraria². Ma vi è qualcosa di più. Siamo di fronte ad una sorta di “manifesto” dei compiti del giurista scritto in un clima teso e in un’ora drammatica.

Ed allora oltre alla sorpresa ci coglie l’ammirazione.

Calamandrei è un personaggio a tutto tondo, poliedrico³, di così grande statura che chi ne parla ha sempre il dubbio di non riuscire, con le sue parole, a trasmettere in modo compiuto la sua imperiosa grandezza⁴. Illustre scienziato, principe del foro, presidente della Commissione ministeriale per la redazione del codice di procedura civile, “cantore della Resistenza”⁵, autorevole Padre Costituente della Repubblica⁶, rettore, Commissario Nazionale e poi primo Presidente del Consiglio Nazionale Forense, dopo la caduta della dittatura⁷, fondatore del rinnovamento culturale nella stagione del dopoguerra, e narratore: Calamandrei nel mondo del diritto, italiano e internazionale, è una figura leggendaria, per la sua competenza e per la sua rettitudine morale, scevra da compromessi e vessillo delle libertà. Fondatore de *Il Ponte*⁸, ha difeso la democrazia nei tempi della barbarie e ha contribuito alla ricostruzione della democrazia in Italia⁹. È un personaggio che esorbita l’interesse accademico, trascende i confini dell’aspro terreno processualcivilistico, va al di là del mondo dei giuristi per legarsi ai destini del Paese. È quindi un compagno di viaggio necessario, che, a differenza di molti altri Padri Costituenti, sembra non esse-

² Vorrei ricordare qui almeno i commoventi dati biografici raccolti in P. CALAMANDREI, *Inventario della casa di campagna*, Firenze, 1941.

³ V. le belle pagine, condite di stima e di affetto, scritte da A. GALANTE GARRONE, *Piero Calamandrei fra cultura e politica*, in *Dir. inf.*, 2006, 697 ss.

⁴ F. CALAMANDREI, *Piero Calamandrei mio padre*, premessa a P. Calamandrei, *Diario 1939-1945*, Firenze, 1982.

⁵ Così lo definisce S. LUZZATTO nell’*Introduzione* a P. CALAMANDREI, *Uomini e città della Resistenza*, con prefazione di C.A. Ciampi, Roma-Bari, 2006.

⁶ V. E. SANTARELLI (a cura di), *Dalla monarchia alla repubblica 1943-1946 La nascita della Costituzione italiana*, Roma, 2006, 256, ove si riporta il saggio di P. CALAMANDREI, *Dalla Resistenza alla repubblica*; e ora S. MERLINI (a cura di), *Piero Calamandrei e la costruzione dello Stato democratico 1944-1948*, Roma-Bari, 2007, con introduzione di S. Merlini e saggi di A. Marinelli, G. Morbidelli, E. Cheli, R. Romanelli, E. Di Nolfo, F. Lancheester, S. Merlini, A. Barbera, F. Margiotta Broglio, R. Nencini e tavola rotonda di G. Andreotti, G. Napolitano e D. Fisichella.

⁷ V. la *Commemorazione solenne di Piero Calamandrei ad iniziativa del Consiglio Nazionale Forense*, e il *discorso dell’avv. V. Malcangi*, in *Rass. Forense*, 1957, I, 283.

⁸ La direzione del *Ponte*, con le bellissime pagine di commenti, osservazioni, recensioni, ed anche provocazioni, che testimoniano la passione civile oltre che il pensiero politico e la vena letteraria del Maestro rievocata da M. ISNENGI, *Dalla Resistenza alla desistenza. L’Italia del “Ponte” (1945-1947)*, Roma-Bari, 2007.

⁹ Un tema oggi tornato di attualità in una stagione politica convulsa e incerta: v. G. ZAGREBELSKY, *Imparare la democrazia*, Roma, 2005; ID., *Contro l’etica della verità*, Roma-Bari, 2008.

re figlio del suo tempo, sembra stagliarsi in una dimensione atemporale. E per questo suscita sempre interesse.

È facile allora comprendere perché su Calamandrei ancor oggi si incentri l'indagine degli storici e si appunti su di lui l'attenzione di docenti, avvocati e giudici. Il clima revisionista che aleggia in questo torno d'anni non ha voluto risparmiarne neppure lui, ma tutti i giuristi, in modo corale, hanno respinto qualsiasi critica. La sua figura è rimasta intatta, non per atteggiamenti conformisti, ma perché a Calamandrei continuiamo a tributare profonda stima e immensa gratitudine. Pubblicare un suo inedito in questo clima di fervida discussione è dunque un fatto in sé eccezionale. Se poi lo scritto, per le circostanze in cui fu esposto, e il momento cruciale in cui versava il Paese, contiene assunti, e prospettazioni che possono contribuire a comprendere meglio il suo pensiero e le sue scelte, le ragioni di interesse si moltiplicano vieppiù.

2. Il 21 gennaio 1940 - data nella quale Piero Calamandrei, secondo quanto è scritto nel testo ritrovato, tiene a Firenze la conferenza intitolata *Fede nel diritto* - costituisce un momento cruciale nella storia del Paese, così come nella cultura imperante in quel periodo e nell'itinerario personale dell'oratore. Da alcuni mesi è iniziata la guerra scatenata dai nazisti su diversi fronti, e già si avvertono le avvisaglie del coinvolgimento italiano nel conflitto, anche in adempimento del patto siglato con la Germania qualche tempo prima. Nel frattempo egli stava lavorando al nuovo Codice di procedura civile, che avrebbe visto la luce di lì a poco¹⁰. Ma era tormentato anche da problemi personali: la collaborazione con Grandi, che pure gli aveva lasciato "carta bianca" lo angustiava¹¹, le nefandezze del regime lo opprimevano (egli era amico dei fratelli Rosselli e anche di molti Colleghi allontanati dalla cattedra per effetto delle leggi antisemite), anche i rapporti familiari, in particolare con il figlio Franco, erano fonte di preoccupazione¹². Ma la vita continuava, i corsi all'Università non dovevano essere interrotti, ai

¹⁰ A. PROTO PISANI, *Il Codice di procedura civile del 1940 fra pubblico e privato: una continuità nella cultura processualciviltistica rotta con cinquanta anni di ritardo*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, vol. 28, 1999, *Continuità e trasformazione: la scienza giuridica italiana tra fascismo e repubblica*, 713 ss.; F. CIPRIANI, *Il codice di procedura civile tra gerarchi e processualisti*, Napoli, 1992 e Id., *Ideologie e modelli del processo civile*, Napoli, 1997.

¹¹ P. CALAMANDREI, *Diario*, I, 1939-1941, Firenze, 1982, ai giorni 22 dicembre 1939, 21 febbraio 1940, 14 marzo 1940.

¹² V. S. LUZZATTO, *Introduzione a P. Calamandrei, Uomini e città della Resistenza*, con prefazione di C.A. Ciampi, Roma-Bari, 2006.

giovani si doveva dare un messaggio. Aprire il discorso in quei frangenti senza ignorare il mondo in cui quei protagonisti erano immersi sarebbe stata una nota falsa, non degna del suo alto senso morale.

Quella tra le due guerre era una «pace apparente» - dice in apertura Calamandrei - e pertanto le coscienze delle persone oneste sono angosciate; angosciati sono i professionisti del diritto - giudici, avvocati, docenti - «che hanno dedicato il meglio della loro vita al servizio delle leggi». Calamandrei parla ai giovani, come si intuisce da molti incisi e dalla chiusa: parla ai giovani che si accingono agli studi giuridici. Il testo, elaborato e ampio, ha il tono non di una lezione o di una conferenza ordinaria, ma per l'appunto di una professione di fede, quasi un manifesto delle credenze dell'oratore, il quadro dei valori nei quali collocare l'insegnamento del diritto. A questi giovani, che forse saranno chiamati alle armi e saranno costretti a mettere a repentaglio la loro vita, il professore sente di dover dare una parola di speranza, di suggerire loro il significato di essere studenti e partecipi della vita pubblica e delle sorti del Paese. Ma non è solo il professore che parla: è un giurista e un avvocato, un uomo che studia il diritto e lo pratica nei tribunali. È uno studioso che considera la studio e la pratica del diritto come una professione, nel senso nobile del termine. Di qui una prolusione che esprime un concetto di *diritto* e di *giustizia*, e descrive il *ruolo* del giurista e dell'avvocato nella società civile e politica. Trattandosi di un momento contingente drammatico, e dovendo quindi quei valori esser tali da resistere ad ogni tensione, la sua è come una verifica, una riprova, una risposta a interrogativi inquietanti: si può ancora nutrire fiducia nel diritto? è in grado il diritto di salvare gli uomini dalla barbarie? e può il diritto costituire un usbergo da qualsiasi temperie?

Al diritto Calamandrei chiede molto, così come al giurista che è «(...) il suo sacerdote». Si rende conto che non è di retorica che i giovani in quel momento vogliono essere circondati (la retorica veniva già loro ammannita in tante occasioni) ma è di valori, di qualcosa in cui *credere*, credere come atto intellettuale e con trasporto.

A quell'epoca nella cultura italiana si fronteggiano ancora l'attualismo gentiliano (con le correzioni dei filosofi più aperti, come Guido Calogero, amico e corrispondente di Calamandrei) e lo storicismo crociano, che costituisce una sorta di ancoraggio, ormai sempre più debole, per gli antifascisti della cattedra; i militanti

sono tutti in esilio o al confino o in carcere. Calamandrei, nel momento in cui espone la prolusione, ha già una storia personale che testimonia la sua fede nel diritto e nella democrazia: è infatti tra i firmatari, nel 1925, con Giuseppe Chiovenda, Francesco Ruffini, e Arturo Carlo Jemolo del *Manifesto crociano degli intellettuali antifascisti*. Ma già nel 1931 il regime, consolidato nel suo potere e sostenuto dal consenso popolare, assedia l'Università, dove ha imposto il giuramento di fedeltà. L'amore per la cattedra e il senso di responsabilità inducono Giuseppe Chiovenda e Piero Calamandrei, come quasi tutti i docenti antifascisti, a non lasciare l'insegnamento e a piegarsi al giuramento senza tuttavia asservirsi alla tirannia¹³. E qualche anno dopo Calamandrei assiste dilaniato anche all'allontanamento dalla cattedra dei Colleghi israeliti, per effetto delle leggi razziali. È un clima pesante, livido di angoscia, quello che si respira, e fuori da quell'aula è pieno di retorica, di repressione e di incertezza.

Così tradurrei il messaggio, anzi il monito, di Calamandrei ai giovani giuristi che si impenna sulla *fede nel diritto*: il diritto inteso non solo come guida, ma anche come scudo e come ancora di salvezza. E per essere tale deve essere un diritto certo, un diritto giusto, un diritto concreto. Fede significa *missione* più che non mestiere.

Tornerò sulla rilettura di queste pagine attraverso la trama degli indizi e dei messaggi indiretti che l'oratore lancia al suo pubblico. Ma mi preme, ora, fare qualche osservazione sui contenuti del discorso.

La prolusione, infatti, non è solo una lezione di vita, ma anche un'alta lezione di filosofia del diritto. L'oratore avvia il discorso individuando un obiettivo, lo scetticismo dei giovani verso il diritto, un diritto che essi intendono, o potrebbero intendere (osservando quanto accade fuori di quell'aula) come l'espressione di regole dettate dalla forza bruta, piuttosto che non dalla ragione anelante alla giustizia, e il giurista da molti viene inteso come «l'equilibrista della dialettica che ingegnosamente si esercita sui trapezi delle pure formule» anziché come il «sacerdote della giustizia».

Questo scetticismo, che egli vuole combattere, discende dalla identificazione dell'esperienza giuridica con l'esperienza *politica*.

¹³ V. H. GOETZ, *Il giuramento rifiutato. I docenti universitari e il regime fascista*, Milano, 2000, 275; BOATTI, *Preferirei di no. Le storie dei dodici professori che si opposero a Mussolini*, 16.

Calamandrei non si scaglia contro i gentiliani che riducono il diritto alla legge, e la legge al «concreto atto volitivo». E neppure contro i crociani che riducono il diritto all'economia. Si tratta di raffigurazioni filosofiche di un fenomeno che i loro destinatari, per l'appunto i filosofi, sanno come correttamente interpretare. Si preoccupa piuttosto degli effetti che quelle teorie possano avere sulle persone comuni, o sui giovani che si avviano allo studio del diritto: se del diritto si mette in risalto l'atto volitivo, si rischia di legittimare «la violenza senza curarsi dei codici»; se se ne mette in risalto il contenuto economico, si rischia di legittimare la ricerca del mero interesse individuale a scapito dell'interesse della collettività.

Calamandrei si preoccupa anche di distinguere il ruolo della politica dal ruolo del diritto: la politica è il motore della legge, la fabbrica della legge, il diritto è l'interpretazione e l'applicazione della legge: formulazione della legge e sua applicazione sono due fasi distinte, che rispondono a due ruoli diversi nella "divisione del lavoro".

I giuristi, in questa dimensione, sono visti sempre con timore o con spirito polemico: o perché sono troppo ligi alle leggi e le interpretano rigidamente, o perché le stravolgono attraverso le manipolazioni dell'ermeneutica. È un destino storicamente assegnato al giurista, che Calamandrei ci insegna a non temere.

La distinzione tra la fase della produzione e la fase della applicazione del diritto si adatta ai sistemi fondati sulla legge scritta, e non a quelli a "formulazione giudiziaria", che Calamandrei apprezza di meno perché troppo imprevedibili. Comunque il sistema a "formulazione legislativa" si realizza soltanto con la sua applicazione e quindi con la decisione del giudice. E anche se la creazione della legge è il frutto dell'esperienza politica, questa esperienza si deve svolgere nella *legalità*: di qui la giustizia amministrativa, di qui le garanzie dell'ordinamento giudiziario. Il giudice è il servitore della legge, e appunto servendo la legge è garanzia di eguaglianza e di imparzialità. L'astrattezza della legge è connaturata alla certezza del diritto.

Il lettore potrebbe essere indotto a credere che l'attenzione di Calamandrei sia appuntata sugli ordinamenti di *common law*, in cui il diritto procede, prevalentemente, per regole giurisprudenziali. Ma non è questa la sua preoccupazione: il suo sguardo si appunta piuttosto sulle propaggini del diritto libero che si erano venute radicando in Germania, sotto il regime nazista e in Russia,

subito dopo la rivoluzione comunista¹⁴. E la descrizione della situazione del diritto in Germania è impietosa: la lotta contro il diritto soggettivo a favore della ragion di Stato, l'applicazione dell'analogia nel diritto penale, la soppressione dell'indipendenza dei giudici, la pervasione della politica in ogni piega dell'ordinamento, la svalutazione delle garanzie fondamentali della difesa, la revocabilità della cosa giudicata sono altrettante espressioni di un sistema che colloca il sentimento del popolo al posto delle guarentigie della giustizia, che appunto così si trasforma in "cieco arbitrio". Al punto che un autore - il Baumbach - ha proposto di abolire il diritto processuale civile, considerato un retaggio medievale, per trasformarlo nella giurisdizione volontaria dominata dall'«onnipotenza discrezionale del giudice»¹⁵. È una precisa presa di posizione - un inno, si direbbe, alla democrazia¹⁶ - sull'indirizzo che trasforma il diritto in una scatola vuota, che consente all'interprete - peggio ancora se giudice, e giudice penale - di assumere per "diritto" la sua opinione personale. Questo indirizzo, che pure alle sue origini, era stato salutato come una benefica reazione al formalismo e al concettualismo pandettistico, aveva finito per degenerare. Gli storici ci avvertono che grazie a questa caricatura del diritto libero i giuristi nazisti evitarono di riscrivere le leggi, costruendo un sistema alternativo di diritto, poggiato su quello esistente, che faceva perno sulle clausole generali e sui principi generali dettati dallo Stato totalitario, per raggiungere i biechi propositi del regime. Hattenauer e Frankel hanno smascherato le operazioni ermeneutiche del diritto nazista¹⁷. Calamandrei ne era al corrente, e con parole nemmeno tanto cifrate addita quel

¹⁴ Sul diritto libero, nella sconfinata letteratura, v. L. LOMBARDI, *Saggio sul diritto giurisprudenziale*, Milano, 1975 (rist. inalt.), 201 ss.; e H.M. PAWLOWSKI, *Introduzione alla metodologia giuridica*, Milano, 1993. Nella letteratura italiana dell'epoca F. LOPEZ DE ONATE, *La certezza del diritto*, Roma, 1939, rist. inalt. a cura di G. Astuti, e con saggi di G. Capograssi, P. Calamandrei, F. Carnelutti, P. Fedele, M. Corsale, Milano, 1968; il saggio di P. Calamandrei, poi incluso negli *Studi sul processo civile*, V, Padova, 1947, era apparso in forma di recensione al libro di Lopez de Onate sulla *Riv. dir. comm.*, 1942, I, 341.

¹⁵ Le critiche di Calamandrei al diritto nazista sono eccentriche rispetto alla cultura prevalente alla sua epoca. Sulle concezioni del diritto fascista e del diritto nazista e sulle iniziative congressuali di collaborazione tra i giuristi fautori dei due regimi v. A. SOMMA, *I giuristi e l'Asse culturale Roma-Berlino. Economia e politica nel diritto fascista e nazionalsocialista*, Frankfurt am Main: Klostermann, 2005.

¹⁶ In una democrazia *relativistica*, come dev'essere ogni "fede" (nel diritto): su questa concezione della democrazia v. G. ZAGREBELSKY, *Imparare la democrazia*, cit., 25.

¹⁷ A. SOMMA, *op. cit.*, *passim*; *Die geistesgeschichtlichen Grundlagen des deutschen Rechts: zwischen Hierarchie u. Demokratie*, Heidelberg, Karlsruhe, 1980; E. FRAENKEL, *Il doppio Stato. Contributo alla teoria della dittatura*, Torino, 1983.

sistema come uno spettro da cui rifuggire. Il diritto deve dare certezze, che l'interpretazione libera delle regole invece rifiuta¹⁸.

Un sistema affatto diverso da quello italiano: Calamandrei cita studiosi (come Costamagna e Piccardi, esponenti del diritto corporativo) e frasi tratte da una conferenza del Ministro Guardasigilli Grandi quali prove destinate a documentare come il sistema italiano avesse conservato il principio "*nulla poena sine lege*", intendesse salvaguardare la tradizione del diritto romano¹⁹, e attenersi ai principi sui quali riposa lo Stato di diritto. Un sistema unitario incentrato cioè sulla legge e non sulla centrifuga disgregazione della giustizia personale; un sistema fondato sulla tecnica, e non sulla politica.

Il giurista deve quindi essere un tecnico che esercita professionalmente il suo "compito *specifico*".

3. Sulla distinzione tra tecnica e politica nella interpretazione del diritto si è accesa una polemica vivissima intorno agli anni Settanta del Novecento²⁰: ma la contrapposizione tra le due concezioni era ben diversa da quella a cui fa cenno Calamandrei, come si può capire dal modo nel quale egli pone la questione.

Piuttosto dalle sue pagine emerge un'altra angolazione del discorso: se cioè un testo giuridico, ancorché tecnico, non abbia di per sé un significato politico. E qui si riesuma tutto il dibattito che subito dopo la caduta del Fascismo animò i giuristi: che fare dei codici? Era sufficiente depurarli delle regole corporative, degli accenni alla solidarietà fascista, degli orpelli dell'ideologia sconfitta, o era necessario riscriverli con altre parole, sulla base di altri valori? Come si sa, la scelta fu la conservazione: forse più per il timore di non essere in grado in poco tempo di preparare opere altrettanto raffinate dal punto di vista tecnico che non per la convinzione

¹⁸ Sulla certezza del diritto sono appassionate le pagine riservate da P. Calamandrei al libro di un giovane, sfortunato filosofo del diritto della Scuola romana, Lopez de Onate, autore de *La certezza del diritto*, Roma, 1942, nella recensione pubblicata sulla *Riv. dir. comm.*, 1942, I, 341 con il titolo *La certezza del diritto e le responsabilità della dottrina*. Ho richiamato le considerazioni del Maestro nel testo della conversazione tenuta presso l'Istituto suor Orsola Benincasa, pubblicata dalle Edizioni Scientifiche (*La certezza del diritto nell'età dell'incertezza*, Napoli, 2007).

¹⁹ Su questo aspetto del diritto patrio si sarebbe poi soffermato lo stesso D. GRANDI, in *Diritto romano fascista e germanico-nazista di fronte alla rivoluzione del secolo XX*, in *Mon. trib.*, 1941, 3 ss. Il diritto romano era diventato infatti in Italia un usbergo della tradizione e della rivendicazione delle antiche radici della cultura europea, e in Germania invece l'ostacolo da abbattere per rinnovare il sistema giuridico: v. KOSCHAKER, *L'Europa e il diritto romano*.

²⁰ V. L. FERRAJOLI, *La cultura giuridica dell'Italia del Novecento*, Bari-Roma, 1999; S. RODOTÀ, *Il diritto privato nella società moderna*, Bologna, 1971, Introduzione.

che quei codici non fossero, almeno in apparenza, un segno indelebile del regime²¹. Oggi, poi, che si medita sulla necessità di ricodificare il diritto (privato e processuale), la gran parte dei giuristi ritiene che fu una saggia decisione. Né vi sono altri termini di paragone, la storia ha preso quella piega.

Il problema si era posto anche a Calamandrei, e, da quanto si legge nei suoi *Diari*, era una giustificazione, più che non una salda convinzione. Dopotutto egli teneva all'incarico ricevuto da Grandi, aveva potuto salvaguardare il nuovo codice dalle involuzioni totalitarie, aveva reso un servizio non al regime ma al diritto. Guardare a quel compito con gli occhi della contemporaneità è facile: d'altra parte Calamandrei non prese mai la tessera del P.N.F. né rivestì cariche onorifiche, pur avendone ricevuto tutte le lusinghe. «(...) Dopo il 1945 l'argomento di una collaborazione puramente tecnica al codice Grandi - quale Calamandrei lo aveva addotto prima di tutto a se stesso, scrivendone a più riprese nel diario - poteva ben apparire una coperta troppo corta per mascherare la realtà di un'*expertise* politicamente significativa. Quanti tra i soloni dell'Italia libera erano scesi a patti con il regime fascista! Calamandrei compreso, come ricordava un intellettuale "epurato", lo storico Gioacchino Volpe»²².

Ma in che cosa Calamandrei avrebbe ceduto, se non semplicemente nel presiedere la Commissione? Le scelte tecniche del nuovo codice di procedura civile sono state apprezzate dagli studiosi della materia; la novella del 1950 con cui si modificarono alcuni suoi tratti fondamentali fu dettata più da necessità pratiche che non dalle scelte di fondo, considerate di grande pregio. Gli orpelli di regime che ammantano la Relazione del Ministro Guardasigilli sono della penna di Grandi, fascista sì, ma coordinatore della seduta del 25 luglio e della caduta di Mussolini.

4. Torniamo alla tecnica. Calamandrei non la intende come arida composizione di testi, né come statica applicazione di leggi: il diritto è inteso come «forza della coscienza morale» «fede in certi insopprimibili valori umani, la aspirazione verso la bontà e la pie-

²¹ Sulla discussione v. nell'ampia letteratura P. RESCIGNO, *Introduzione al Codice civile*, Roma-Bari, 1991; G.B. FERRI, *Filippo Vassalli e la defascistizzazione del codice civile*, in *Diritto privato*, 1996, II, 594 ss.

G. ALPA, *La cultura delle regole*, Roma-Bari, 2000.

²² V. S. LUZZATTO, *Introduzione a P. Calamandrei, Uomini e città della Resistenza*, con prefazione di C.A. Ciampi, Roma-Bari, 2006.

tà». Le parole usate sono pietre, smentiscono sia la retorica del Ventennio, che esaltava la forza e l'audacia, valori antitetici alla bontà e alla pietà, sia la concezione di un diritto "puro"; quel diritto che lo stesso Kelsen dichiarava essere fondato su una base metagiuridica, «come un occhio - dice Calamandrei - in cima alla cupola da cui penetra il sole a illuminare il tempio, può penetrare a dar luce e calore alla fredda opera dei giuristi, la luce della morale e della fede».

Di più. Il diritto "tecnico" non è un diritto meccanicamente applicato, perché contiene le clausole generali, i principi generali, che, come «valvole di sicurezza» consentono al giudice di far «ringiovanire ininterrottamente il diritto positivo e di mantenerlo, attraverso la interpretazione cosiddetta evolutiva, in comunicazione colle esigenze della società a cui esso deve servire». Tutto ciò nel segno della legalità e nella dimensione della protezione dell'interesse pubblico, come Giuseppe Chiovenda ha insegnato nei *Principi di diritto processuale*.

Il diritto "tecnico" è un diritto *praticato*: qui vien fuori l'avvocato che, messo a contatto con le vicende della vita reale, fatta di aspirazioni e di pretese, di soprusi e di difese, trova nelle regole giuridiche la risposta della giustizia: «in questo suo ufficio essenzialmente pratico di applicazione delle leggi astratte ai casi concreti consiste l'utilità sociale del giurista» che «(...) diventa un politico quando con queste leggi egli discende nella realtà sociale e al lume di esse interviene nelle miserie e nelle risse degli uomini, e serve ad essi in concreto di guida e di garanzia».

Non è quindi arida la concezione "tecnica" del diritto qui professata da Calamandrei. Proprio in chiusura della recensione al libro di Lopez de Onate sulla certezza del diritto Calamandrei scrive un passo assai eloquente a questo proposito: «(...) L'ufficio del giurista consiste non nel tirar fuori le leggi dall'ambiente storico in cui sono nate, per rilustrarle e collocarle in bella mostra, come campioni imbalsamati nelle loro scatoline ovattate, in un sistema armonico che dia agli occhi l'illusione tranquillante della loro perfetta simmetria e addormenti le coscienze col credere che il diritto viva per conto suo inattaccabile in un empireo teorico in cui le contingenze umane non possono giungere a turbarlo; ma nel dare agli uomini la tormentosa, ma stimolante consapevolezza che *il diritto è perpetuamente in pericolo*, e che solo dalla loro volontà di prenderlo sul serio e di difenderlo a tutti i costi dipende la loro sorte terrena, ed anche la sorte della civiltà».

Oltre a questa concezione generale del diritto, egli insiste sul fatto che il diritto deve essere *giusto* e quindi *egalitario*, e raccomanda la fede in un diritto adeguato ai bisogni espressi dalla realtà sociale e davvero eguale per tutti. Fondata su una dogmatica giuridica che si modella sulla *moralità*, la sua concezione del diritto si rivela come una *visione moderna* che gli studiosi del diritto privato hanno cominciato ad apprezzare solo dopo molti anni. Ed anche in questo, direi, sta la statura del grande Maestro: affidare ai giovani, ai suoi successori, ai giuristi suoi contemporanei e a quelli delle generazioni future un grande messaggio di saggezza, di metodo e di pratica del diritto.

Come sappiamo, il suo compito - istituzionale - non sarebbe finito lì. Calamandrei avrebbe contribuito a fondare la nuova Patria, a riscattare gli anni della dittatura, a scrivere la Costituzione, a modellare ideali forti e radicali, a rifuggire dai compromessi, a promuovere la nuova Avvocatura.

All'Avvocatura ha riservato le parole più belle: «l'avvocatura è una professione di comprensione, di dedizione, di carità. Nel suo cuore l'avvocato deve mettere da parte i suoi dolori, per far entrare i dolori degli altri. Un imputato alla vigilia della sentenza può avere rimesso il suo destino nelle mani del suo difensore; ma l'avvocato in quella vigilia non può essere tranquillo: la tragedia dell'imputato si è trasfusa in lui, lo logora, lo agita, lo lacera»²³.

Il diritto di Calamandrei è un diritto intriso di valori umani, ed è quindi un diritto non "tecnico" ma pieno di vita.

²³ Cfr. *La commemorazione solenne di Piero Calamandrei ad iniziativa del Consiglio Nazionale Forense e il discorso dell'avv. V. Malcangi*, in «Rassegna forense», 1957, I, 175-204.